



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 25/02/2020

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.721,75 a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento cessione del quinto, stipulato in data 05/03/2015 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 03/04/2019. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: con riferimento alle spese assicurative che le relative polizze per la copertura del rischio vita e del rischio impiego del cliente sono state sottoscritte direttamente dalla banca in qualità di contraente e beneficiario; la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nel contratto; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, evidenziando che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, parte integrante del contratto, accettando la ripartizione della "quota oneri" riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo e, in ogni caso, rinnovando la disponibilità, già manifestata in sede di riscontro al reclamo, a riconoscere al cliente l'ulteriore somma di € 17,48, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento ed eccependo altresì che tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le



somme (c.d. accipiens); la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 17,48, rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario convenuto perché la domanda di ripetizione delle somme relative alle attività di intermediazione avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del TUB.



Inoltre è opportuno precisare che, sebbene il ricorrente formuli la richiesta di rimborso considerando il finanziamento estinto alla 49ma rata, l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 48ma rata, come confermato dal conteggio estintivo e dalla liberatoria prodotti in atti.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* della 'commissione d'intermediazione', attesa la presenza in atti del conferimento dell'incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente; parimenti *up front* devono essere considerate le "spese di istruttoria" e le "commissioni di attivazione" giacché riferibili ad attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento; quanto alle commissioni di gestione, per le quali va invece riconosciuta la natura *recurring*, il Collegio, considerando che risulta esibito in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, che nel contratto vi è un espresso rinvio al piano ai fini della determinazione della misura retrocedibile di tali oneri commissionali e che inoltre nello stesso piano appaiono specificate le commissioni rimborsabili oltre ad essere indicato il criterio sulla base del quale le stesse saranno rimborsate, ritiene corretto che il rimborso delle commissioni in questione sia avvenuto secondo il criterio previsto contrattualmente fra le parti, pertanto nulla residuando da restituire a tale titolo; così come, infine, nulla potendo spettare in restituzione al ricorrente degli oneri assicurativi giacché da questi non sostenuti.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,55%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,77%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 <input type="radio"/>	€ 174,45 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 174,45
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 468,00	€ 280,80 <input type="radio"/>	€ 181,42 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 181,42
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 72,00 <input type="radio"/>	€ 46,52 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> € 50,15	€ 50,15
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.872,00	€ 1.123,20 <input type="radio"/>	€ 725,69 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 725,69
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.081,56
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.081,56.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI